



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: soggetto che svolge attività di albergo, bar e ristorante

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

Scopri di più

Sul sito dell'**Agenzia delle entrate**, in data **25.10.2024**, sono state pubblicate ulteriori **FAQ** in tema di **condizioni di accesso** al concordato biennale e relative **cause di esclusione**, ai sensi degli [articoli 10 e 11, D.Lgs. 13/2024](#).

Tra le altre, si segnala la **FAQ** concernente il soggetto che svolge **attività di albergo, bar e ristorante**. Nello specifico, è stato ipotizzato che per tale soggetto, **nell'anno 2023 l'attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi**, mentre le **attività di bar e ristorante sono al 40%**. L'**Isa applicato nel 2023**, attese le particolari regole di determinazione della "attività prevalente" e delle "attività complementari" previste in tale casistica, è il **DG44U relativo all'attività alberghiera** con assorbimento delle altre attività.

Ciò premesso, è stato chiesto se **nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse**, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente **prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante** con compilazione del relativo **Isa con prospetto multiattività per l'albergo non complementare e codice esclusione Isa 7** (Esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA), **cessa il concordato biennale?**

Si rammenta che l'[articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#), individua le **cause di cessazione** del concordato stabilendo che questo cessa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti **condizioni**:

1. il contribuente **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le **nuove attività** è prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale** di cui all'[articolo 9-bis, D.L. 50/2017](#);
2. il contribuente **cessa l'attività**;
3. il contribuente **aderisce al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#);



4. la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero la società o l'associazione di cui all'[**articolo 5, Tuir**](#), è interessata da **modifiche della compagine sociale**;
5. il contribuente **dichiara ricavi** di cui all'[**articolo 85, comma 1**](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero **compensi** di cui all'[**articolo 54, comma 1, Tuir**](#), di ammontare superiore al **limite stabilito dal decreto di approvazione** o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale **maggiorato del 50 %**.

Secondo quanto chiarito dall'**Agenzia delle entrate** con la FAQ citata, il caso prospettato configura la **causa di cessazione** di cui all'[**articolo 21, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 13/2024**](#), in quanto il contribuente **modificherebbe l'attività svolta** nel corso del **biennio concordatario** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. È **fatto salvo** il caso in cui per le **nuove attività** è prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**.

Già in sede di pubblicazione della [**circolare n. 18/E/2024**](#), riguardo alle ipotesi di **cessazione o modifica dell'attività** che, sulla base di quanto previsto dagli [**articoli 21 e 32, D.Lgs. 13/2024**](#), determinano la **cessazione** degli effetti del **concordato biennale**, l'Agenzia delle entrate aveva richiamato i **chiarimenti già formulati** con riferimento all'**applicazione degli Isa** ravvisandone un'analogia.

Ed, infatti, nella [**circolare n. 20/E/2019**](#), l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che costituisce **causa di esclusione**: *“il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività “Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività - 49.32.10, compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”*.

Quindi, richiamando i chiarimenti formulati in materia di **studi di settore**, si è concluso che la situazione dell'impresa che, **nell'ambito dell'anno**, ha svolto **due attività** e nello stesso anno ha **cessato quella prevalente**, deve essere ricondotta ad una **modifica dell'attività esercitata in corso d'anno**. Resta inteso che, affinché la **modifica in corso d'anno** dell'attività esercitata costituisca **causa di esclusione** dall'applicazione degli Isa, le **due attività** - quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata - **non** devono essere contraddistinte da **codici attività compresi nello stesso Isa**.

In definitiva, applicando i medesimi principi al **soggetto con attività di albergo, bar e ristorante** che, nell'anno 2023, svolge prevalentemente l'attività alberghiera, mentre nel 2024 o nel 2025 ha prevalenza di ricavi da bar o ristorante, posto che si ha esercizio di **due o più attività non rientranti nel medesimo Isa**, si configura la **causa di cessazione** del concordato biennale [**ex articolo 21, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 13/2024**](#).